

R.C. 8.1 RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

Riduzione del consumo di acqua potabile

Esigenza da soddisfare: Gli organismi edilizi (edifici) devono essere concepiti e realizzati in modo tale da consentire la riduzione del consumo di acqua potabile

| SPECIFICA DI PRESTAZIONE | NOTE |
|---|---|
| | <p>1. Fase del progetto edilizio interessata</p> <ul style="list-style-type: none"> – Progettazione architettonica/definitiva. – Progettazione esecutiva (compresa progettazione impianti di riscaldamento e idrico - sanitario). – Manutenzione. – Gestione degli impianti tecnologici. |
| <p>2. Campo di applicazione</p> <p>Tutte le funzioni di cui all'art. 78.</p> | |
| <p>3. Spazi o elementi del complesso insediativo, dell'organismo edilizio (edificio) e pertinenze</p> <ul style="list-style-type: none"> – Spazi chiusi e aperti per attività principale e secondaria e relative pertinenze chiuse e aperte dell'organismo edilizio e delle unità immobiliari. – Locali e vani tecnici. – Impianti idrico-sanitario e di riscaldamento. | |
| | <p>4. Operatore del processo edilizio interessato</p> <ul style="list-style-type: none"> – Progettista architettonico. – Progettista impianto idrico – sanitario e riscaldamento. – Impresa esecutrice. – Impresa di manutenzione. – Impresa di gestione impianti tecnologici. |
| <p>5. Livello di prestazione per le nuove costruzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> – Per le funzioni A, B (esclusi gli impianti sportivi e le piscine), C, D dell'art. 78 l'esigenza è soddisfatta se gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento prevedono una serie di dispositivi, tra loro compatibili, capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua potabile di almeno il 30% rispetto al consumo medio previsto *. – Per le funzioni C e D il requisito è soddisfatto con il precedente livelli, raggiunto escludendo le acque utilizzate per il processo produttivo, soggette ad apposita normativa. <p>Per le funzioni E dell'art. 78 del RUE, per gli impianti sportivi e le piscine i dispositivi garantiscono un risparmio del 40% rispetto al consumo medio previsto.</p> | <p>* <u>Il consumo medio previsto, per la funzione abitativa, è stimato da alcune fonti in 250 l/giorno/abitante; si può comunque accettare una diversa dimostrazione dei consumi idrici in possesso del comune.</u></p> <p>Per le singole attività riferite alle funzioni non abitative (B,C,D,E) si può far riferimento a consumi medi stimati in fase di progetto.</p> |
| <p>6. Livello di prestazione per interventi sul</p> | <p>Ai sensi dell'art. 81 del RUE il cambio d'uso</p> |

| | |
|---|--|
| <p>patrimonio edilizio esistente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le funzioni A, B (esclusi gli impianti sportivi e le piscine), C, D dell'art. 78 del Regolamento edilizio tipo modificato con delibera di G.R. n. 268/2000 l'esigenza è soddisfatta se gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento prevedono dispositivi capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua potabile di almeno il 20% del consumo medio documentato per l'organismo edilizio o l'u.i. preesistenti. - Per le funzioni E dell'art. 78 del RUE, per gli impianti sportivi e le piscine occorre un risparmio del 30% rispetto al consumo medio previsto. | <p><i>richiede il livello delle prestazioni stabilite per le nuove costruzioni.</i></p> |
| <p>7. Livelli di prestazione differenziabili in rapporto al modello di scomposizione del sistema ambientale (complesso insediativo, organismo edilizio e relative pertinenze)</p> <ul style="list-style-type: none"> - No. | |
| | <p><i>8. Interferenza con altri requisiti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>R.C.8.2 Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture.</i> - <i>R.C.8.3 Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie.</i> - <i>R.C.3.4 Approvvigionamento idrico;</i> - <i>R.C.6.1 Contenimento dei consumi energetici;</i> - <i>R.C.7.3 Dotazioni impiantistiche minime.</i> |
| <p>9. Metodi di verifica progettuale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installazione, nei nuovi edifici e negli edifici esistenti, di contatori dell'acqua omologati CEE per le singole unità immobiliari e di reti duali interne; - <u>descrizione dettagliata</u> dell'impianto idrico sanitario (analogamente a quanto richiesto dal R.C.3.3 - Approvvigionamento idrico), con <u>calcolo</u> della riduzione del consumo medio previsto per l'attività progettata, svolto con riferimento alle schede tecniche del produttore relative ai sistemi di cui si prevede l'applicazione all'impianto idrico-sanitario. - Eventuale <u>progetto con relazione tecnica</u>, relativo all'impianto di riscaldamento dell'acqua per uso sanitario per ridurre i consumi idrici | <p><i>Art. 25, D.L. 11/5/99 n. 152</i></p> <p><i>Art.5. L. 5/1/1994, n.36</i></p> <p><i>L. 46/90 e D.P.R. 447/91</i></p> <p><i>L. 10/91, DPR 412/94, UNI 4347/93, UNI 10376/94</i></p> <p><i>Si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di dispositivi da applicare all'impianto idrico-sanitario per raggiungere i livelli di risparmio idrico richiesti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1 isolanti termici per le condutture degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli edifici;</i> <i>2 dispositivi per ridurre i tempi di erogazione dell'acqua calda ai singoli elementi erogatori;</i> <i>3 dispositivi di controllo della pressione dell'acqua di adduzione in entrata nell'edificio;</i> <i>4 idoneo dimensionamento delle reti idriche per evitare cali di portata in caso di contemporaneità d'uso degli erogatori;</i> <i>5 dispositivi di controllo della pressione dell'acqua di adduzione in entrata nelle singole unità immobiliari;</i> <i>5.2 cassette di scarico dei W.C. con dispositivi di erogazione differenziata del volume d'acqua;</i> <i>6 dispositivi frangi-getto da applicare ai singoli elementi erogatori;</i> <i>7 dispositivi per la limitazione della portata idrica da applicare ai singoli elementi erogatori;</i> |

R.C. 8.1 RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

| | |
|---|---|
| | <p>8 <i>dispositivi a controllo elettronico e/o dispositivi a tempo da applicare ai singoli elementi erogatori (utili soprattutto nei locali pubblici);</i></p> <p>9 <i>dispositivi di decalcarizzazione e/o purificazione dell'acqua potabile con ridotti consumi energetici e idrici (a norma del Decreto del Ministero della Sanità n. 443 del 21/12/90 e norma CEE 1999).</i></p> |
| <p>10. Metodi di verifica a lavori ultimati</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>Giudizio sintetico</u> di un tecnico abilitato (in corso d'opera e a lavori ultimati) basato sulla presenza dei dispositivi per il risparmio idrico, sulla loro compatibilità reciproca, sull'idoneità dell'installazione (vedi modalità di verifica di cui al R.C.3.3 – Approvvigionamento idrico); – dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della L. 46/90 e s.m.i. dall'impresa installatrice dell'impianto idro-sanitario; <p>eventuale dichiarazione di conformità resa da tecnico abilitato ai sensi della L. 10/91 e s.m.i. ed eventuale certificazione o eventuale collaudo (ove previsto dalla vigente normativa)</p> | |

E' obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario.

E' obbligatoria l'installazione di riduttori di flusso nei punti di erogazione di acqua domestica.

E' altresì obbligatorio prevedere sistemi di irrigazione a goccia nelle aree verdi, salvo motivati impedimenti di natura tecnica.